

06/07/2011 - Chiarimenti vari sulle disposizioni in materia di formazione annuale obbligatoria

1) Coloro che nel 2011 hanno superato il primo test di abilitazione organizzato dalla Fondazione BCSM, devono comunque partecipare ai corsi di aggiornamento in calendario per il medesimo anno solare?

Il Decreto Delegato n.49 del 2010 prevede che la formazione obbligatoria debba essere "annuale" ed il Reg.2010-01, che vi da attuazione, stabilisce che l'annualità vada intesa in termini di "anno solare". Il test al quale il quesito fa riferimento, ancorché svoltosi, per esigenze operative, agli inizi del 2011, è comunque legato, anche per contenuti, al corso di formazione 2010, per cui, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione sulla base degli esiti positivi di quella iniziativa formativa, al fine di preservare la permanenza del requisito formativo, hanno l'onere di partecipare ai corsi di aggiornamento a decorrere dall'anno solare successivo, ossia dal corrente 2011.

2) Coloro che superando il test di abilitazione hanno acquisito il requisito formativo necessario all'esercizio professionale dell'ufficio di Trustee, ma, per mancanza dei restanti requisiti o per qualsiasi altro motivo personale, non hanno presentato la relativa domanda di autorizzazione a Banca Centrale, entro quando dovranno farlo? In altre parole, esiste un termine di validità del requisito formativo ai fini autorizzativi di cui al Regolamento n.2010-01?

Non vi sono limiti temporali alla spendibilità, ai fini autorizzativi, del requisito formativo conseguito in esito al corso di formazione abilitante, fermo restando l'onere dell'aggiornamento annuale obbligatorio, per tutti gli anni solari seguenti alla formazione abilitante, che viene assolto mediante la partecipazione ai relativi corsi organizzati dalla Fondazione BCSM. In altre parole, l'autorizzazione potrà essere concessa unicamente a quei soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino "già/ancora" in possesso del requisito formativo, costituito dal superamento della prova di abilitazione, corroborato dalla partecipazione, per tutti gli anni solari eventualmente intercorsi, ai corsi di formazione per l'aggiornamento.

3) Coloro che, pur partecipando nella misura richiesta al corso di formazione abilitante, non hanno poi sostenuto o superato la prova finale ai fini abilitativi, potranno in seguito sostenere la sola prova senza dover per questo partecipare anche al corso di formazione abilitante che la precederà? Se sì, entro quali limiti temporali?

Sì, ovviamente a condizione che per tutti gli anni intercorsi tra il corso di formazione abilitante ed il test di abilitazione, il candidato abbia assolto agli oneri formativi per il suo aggiornamento. Coerentemente a quanto sopra, non vi sono quindi limiti temporali per poter richiedere, nuovamente o per la prima volta, l'ammissione al test .

4) La mancata partecipazione, anche per un solo anno solare, al corso di formazione per l'aggiornamento, quali conseguenze produce?

Nel caso di Trustee Professionale, cioè già iscritto nel relativo Albo tenuto da Banca Centrale, trovano applicazione gli articoli III.I.2 e III.I.3 del Regolamento, di qui il riferimento, contenuto al comma 3 dell'art.IV.I.2 ed al comma 4

dell'art.IV.I.3, all'opportunità di dotarsi di figure vicarie al Responsabile dell'Ufficio Trustee, egualmente in regola con gli oneri formativi. Nel caso di soggetti non ancora iscritti all'Albo dei Trustee Professionali, ancorché già in possesso del positivo attestato di cui all'art.IV.I.2, comma 5, coerentemente allo spirito delle disposizioni primarie che annettono ampio rilievo alla formazione annuale obbligatoria dei trustee professionali in San Marino (cfr. art.5 lett.b. del Decreto Delegato n.49/2010), il mancato aggiornamento annuale comporta la necessità di verificare nuovamente il livello di completezza della formazione dell'aspirante Trustee Professionale, mediante il superamento di un nuovo test, previa partecipazione ad un nuovo corso di formazione abilitante, facendo così decorrere nuovi termini iniziali per l'aggiornamento.

5) Se una società già iscritta nell'Albo dei Trustee Professionali perde il proprio Responsabile dell'Ufficio Trustee e non dispone di persone idonee per la sostituzione nella funzione, che accade?

Nei casi di formazione obbligatoria per legge (vedasi, ad esempio, quella per gli Addetti di cui alla Legge n.31/1998), ancorché destinatari delle disposizioni siano persone giuridiche, la sussistenza e la permanenza del requisito formativo viene necessariamente considerata e verificata con riferimento alle persone fisiche che, per conto dell'impresa, hanno assolto tali oneri, le quali quindi "portano con sé" le abilitazioni conseguite in esito ai percorsi formativi terminati, e periodicamente aggiornati ove richiesto. Ne discende che, nel caso in esame, in mancanza di possibile sostituzione, l'autorizzazione concessa all'impresa sia passibile di revoca o sospensione (con ciò confermandosi nuovamente l'opportunità di quanto richiamato al comma 3 dell'art.IV.I.2). Per converso, il requisito formativo può essere acquisito dall'impresa anche mediante nomina a R.U.T. di un soggetto già formatosi, per conto proprio o di altra impresa.